



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 146/17

Lussemburgo, 20 dicembre 2017

Sentenza nella causa C-158/16

Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público
del Principado de Asturias

Un funzionario ad interim eletto ad una funzione parlamentare deve poter beneficiare, al fine di esercitare il suo mandato politico, della stessa aspettativa speciale concessa ad un funzionario di ruolo

Una lavoratrice dipendente, al servizio dell'amministrazione del Principato delle Asturie da diversi anni, è stata nominata dalla medesima amministrazione, il 15 aprile 2011, funzionario ad interim¹ per sostituire un funzionario di ruolo in distacco. In occasione delle elezioni della Junta General del Principado de Asturias (Parlamento delle Asturie, Spagna) svoltesi nel maggio 2015, la lavoratrice è stata eletta deputata parlamentare. Per poter assumere le sue funzioni parlamentari a tempo pieno, la lavoratrice ha chiesto, nel giugno 2015, all'amministrazione regionale di poter beneficiare dell'aspettativa per incarichi particolari prevista dalla legislazione spagnola o di un'aspettativa per motivi personali. La sua domanda è stata respinta per il motivo che l'aspettativa per incarichi particolari e l'aspettativa per motivi personali si applicano ai soli funzionari di ruolo, ad esclusione dei funzionari ad interim. La legge spagnola precisa che i funzionari hanno diritto alla conservazione del posto e dell'incarico che occupavano e che il tempo di permanenza in detta posizione sarà loro computato ai fini degli scatti triennali per anzianità di servizio e dell'avanzamento di carriera.

L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato² ha l'obiettivo, segnatamente, di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. L'accordo quadro dispone che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Investito della controversia, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo (Tribunale amministrativo n.1 di Oviedo, Spagna) considera che il carattere temporaneo della funzione esercitata da un funzionario ad interim non costituisce, in quanto tale, una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento, privando l'interessato del diritto di essere reintegrato nel suo posto allo scadere del mandato parlamentare. Infatti, non può essere escluso che la situazione che a suo tempo aveva giustificato la nomina di tale funzionario interimale sia ancora d'attualità allo scadere del mandato parlamentare di quest'ultimo. Il giudice spagnolo chiede se la nozione di «condizioni di impiego» comprenda il diritto per un lavoratore di essere collocato in una posizione amministrativa che gli consenta di sospendere il rapporto di lavoro al fine di dedicarsi all'esercizio del mandato politico per il quale è stato eletto. Esso s'interroga anche sulla questione se la diversità di trattamento istituita dalla legge spagnola tra i funzionari ad interim e i funzionari di ruolo sia compatibile con il principio di non discriminazione.

¹Per «funzionari ad interim» si intendono le persone nominate per legge che occupano temporaneamente posti vacanti nell'amministrazione del Principato delle Asturie, fintantoché tali posti non vengano occupati da funzionari di ruolo, o che sostituiscono questi ultimi in caso di licenza o permesso o di assunzione di incarichi particolari.

² Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE et CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che la nozione di «condizioni di impiego» ricomprende il diritto, per un lavoratore che sia stato eletto a una funzione parlamentare, di beneficiare di un'aspettativa speciale, prevista dalla normativa nazionale, in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso, in modo tale per cui la conservazione del posto di tale lavoratore e il suo diritto all'avanzamento di carriera sono garantiti fino allo scadere del suo mandato parlamentare.

La Corte sottolinea che la nozione di «condizioni di impiego» si riferisce ai diritti e agli obblighi che definiscono un dato rapporto di lavoro, includendovi tanto le condizioni nelle quali una persona assume un impiego quanto quelle relative alla cessazione di tale rapporto di lavoro. Si deve ritenere che la decisione che concede l'aspettativa per incarichi particolari in questione, che comporta la sospensione di taluni elementi del rapporto di lavoro, mentre altri perdurano, rientra nella nozione di «condizioni di impiego». Infatti, la Corte ritiene, da un lato, che la decisione di concedere una tale aspettativa ad un lavoratore è necessariamente adottata in ragione del rapporto di lavoro che lega costui al datore di lavoro e, dall'altro lato, che l'aspettativa per incarichi particolari di cui trattasi non solamente comporta la sospensione del rapporto di lavoro, ma consente anche la conservazione del posto di lavoro del lavoratore fino alla sua reintegrazione al termine del suo mandato parlamentare, garantendo al contempo che il periodo trascorso in tale posizione verrà preso in considerazione ai fini del calcolo delle indennità triennali e dell'avanzamento di carriera, elementi che sono stati già espressamente riconosciuti dalla Corte come rientranti nella nozione di «condizioni di impiego». La Corte aggiunge che, in ogni caso, un'interpretazione dell'accordo quadro la quale escludesse dall'ambito di applicazione della nozione di «condizioni di impiego» il diritto ad un'aspettativa per incarichi particolari equivarrebbe a ridurre, in spregio all'obiettivo perseguito da detto accordo quadro, la portata della tutela accordata ai lavoratori a tempo determinato contro le discriminazioni.

La Corte dichiara altresì che l'accordo quadro osta a una normativa, come quella di cui trattasi, la quale escluda in modo assoluto la concessione a un lavoratore a tempo determinato, al fine di esercitare un mandato politico, di un'aspettativa in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso fino alla reintegrazione di tale lavoratore allo scadere di detto mandato, mentre tale diritto è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato.

La Corte constata che sussiste una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per quanto riguarda l'aspettativa di cui trattasi, poiché un funzionario ad interim, il quale, a differenza di un funzionario di ruolo, non può beneficiare di tale aspettativa, deve dare le dimissioni dal suo posto per poter esercitare un mandato politico. Spetta al giudice spagnolo determinare se la lavoratrice si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalla medesima autorità durante il medesimo periodo. Se ciò si verifica e una disparità di trattamento è quindi constatata, esso sarà allora tenuto a verificare se quest'ultima possa essere giustificata dall'esistenza di ragioni oggettive.

La Corte conclude che, in ogni caso, il rifiuto assoluto di consentire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare dell'aspettativa per incarichi particolari di cui trattasi, non sembra indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla legge spagnola, vale a dire la conservazione del posto di lavoro e del diritto all'avanzamento di carriera dei lavoratori a tempo indeterminato (e più precisamente dei funzionari di ruolo investiti di un mandato politico), nella misura in cui lo stesso Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo constata che è senz'altro ipotizzabile consentire ai lavoratori a tempo determinato investiti del medesimo mandato di beneficiare di una tale aspettativa per incarichi particolari, la quale sospenderebbe il rapporto di lavoro fino allo scadere di detto mandato (quando avrebbero la garanzia di essere reintegrati nel loro posto di lavoro, a meno che esso non sia stato, nel frattempo, soppresso o occupato da un funzionario di ruolo).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale

risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106